



Comune di Saint-Christophe Commune de Saint-Christophe

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

Servizio Segreteria

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 72 DEL 17/11/2025

OGGETTO: INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;

VISTO il vigente Statuto comunale;

RICHIAMATA la deliberazione n. 177 del 1° dicembre 2022 con la quale la Giunta comunale ha approvato il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici pubblici;

VISTI i Decreti del Sindaco n. 2/2021 del 5 maggio 2021 con il quale veniva conferito l’incarico di Segretario del Comune di Saint-Christophe e degli adempimenti connessi all’Arch. Mauro RAVASENGA sino al rinnovo dei Consigli Comunali, in regime di *prorogatio ex lege* ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell’art. 20quater della l.r. n. 6/2015 e del comma 5 dell’art. 20 della l.r. 15/2025, n. 15 e il decreto n. 14/2024 dell’11 dicembre 2024 con il quale venivano conferiti gli incarichi ai responsabili dei servizi fino al 31 dicembre 2025;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e [ss.mm.ii.](#);
- gli artt. 42, 48 e 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05/05/2009 n. 42” e [ss.mm.ii.](#);

VISTI i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 20 dicembre 2024 concernente l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2025/2027 e del documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) triennio 2025/2027 e [ss.mm.ii.](#);
- deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 9 gennaio 2025 concernente l’assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell’art. 46, comma 5, della L.R. 7/12/1998 n. 54 ed art. 169 del D.lgs. 267/2000 e [ss.mm.ii.](#);

VISTO il regolamento regionale del 3 febbraio 1999, n. 1 “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d’Aosta” per le parti ancora in vigore ai sensi della sopraccitata L.R. 19/15;

RICHIAMATO l’art. 97 della Costituzione;

RICHIAMATE la Legge 241/90 e la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 recante “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”;

RICHIAMATI gli artt. 21 e 23 della LR 54/1998;

VISTO il vigente Statuto comunale e, in particolare, l'art. 7 e l'art. 10 inerenti alle competenze del Consiglio e della Giunta comunali;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale ad assumere la presente deliberazione;

VISTO il vigente Regolamento interno del Consiglio comunale;

RICHIAMATA la Legge Regionale 4 settembre 2001, n. 23 “*Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d’Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18.05.1993, n. 35, 23.12.1994, n. 78 e 19.05.1999, n. 17*” che definisce al Capo II le modalità di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori, stabilendo, all’art. 11, che gli stessi sono deliberati dai competenti organi assembleari, **con votazione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati (15+2=17 componenti il CC, quindi 17/2=8,5, quindi voti favorevoli minimo 9)**, annualmente e contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione, in relazione al tempo e al lavoro dedicato all’espletamento delle mansioni degli amministratori;

ATTESO che l’art. 11, comma 2, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (*Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d’Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17*), prevede che, in caso di rinnovo elettorale, **sia consentito rideterminare**, per gli Amministratori neoeletti, gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti ai sensi della legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 (*Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori locali della Valle d’Aosta*) e già deliberati, per l’anno in corso, dal Consiglio comunale contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la nota prot. n. 2766 del 10 aprile 2025¹ (ad oggetto “*Legge regionale 3 marzo 2025, n. 4, recante “Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell’anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali”*”), trasmessa da questa Struttura a tutti i Comuni;

VISTA la legge regionale 6 dicembre 2019, n. 18 recante “*Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n.4, 7 dicembre 1998, n. 54 e 30 marzo 2015, n. 4*” con la quale all’articolo 56, comma 2 prevede che le disposizioni di cui al capo III della stessa legge, recante le modificazioni alla legge regionale 4/2015 in materia di compensi per gli amministratori locali, si applicano a tutti i Comuni a decorrere dalla data delle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della citata legge regionale 18/2019 anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 11, comma 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23;

VISTA, quindi, la Legge Regionale 30 marzo 2015, n. 4 recante “*Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d’Aosta*”, come emendata dalla legge regionale 3 marzo 2025, n. 4 recante “*Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell’anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali.*”, ed in particolare:

Art. 1bis

(Parametro di riferimento)

1. *I compensi degli amministratori locali disciplinati dalla presente legge sono diversificati in fasce. L'appartenenza del Comune alla fascia è stabilita sulla base dei valori percentuali definiti dalla Giunta regionale per la determinazione dei trasferimenti finanziari da attribuire ai Comuni, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), per l'anno in cui avviene l'elezione degli organi.*

Art. 2

(Compenso del Sindaco)

1. *Ai Sindaci è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione, stabilita sulla base dei valori percentuali di cui all'articolo 1bis, pari a:*
 - a) *euro 1.900 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale fino a 1;*
 - b) *euro 2.100 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale da 1,001 a 1,5;*
 - c) *euro 2.310 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale da 1,501 a 2;*

¹ Consultabile sul sito Internet della Regione nel canale tematico “Enti Locali”, all’indirizzo https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=6753

- d) euro 3.190 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale da 2,001 a 3;
 - e) euro 3.960 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale da 3,001 a 10;
 - f) euro 5.610 per il Sindaco del Comune di Aosta.
2. Il Consiglio comunale ha facoltà di aumentare fino a un massimo del 20 per cento l'indennità mensile lorda di funzione di cui al comma 1.
 3. Ai Sindaci è attribuita, inoltre, una diaria mensile, quale rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato, stabilita sulla base dei valori percentuali di cui all'articolo 1bis, pari a:
 - a) euro 600 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale fino a 1;
 - b) euro 700 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale da 1,001 a 1,5;
 - c) euro 700 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale da 1,501 a 2;
 - d) euro 800 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale da 2,001 a 3;
 - e) euro 800 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale da 3,001 a 10;
 - f) euro 1.300 per il Sindaco del Comune di Aosta.
 4. L'indennità mensile lorda di funzione attribuita al Sindaco ai sensi dei commi 1 e 2 è ridotta nella misura del 20 per cento per i Sindaci lavoratori dipendenti che non siano collocati in aspettativa.
 5. Al Vice Sindaco che sostituisce il Sindaco sospeso o cessato dalla carica ai sensi dell'articolo 30ter, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), spettano l'indennità attribuita al Sindaco ai sensi dei commi 1 e 2, nonché la diaria mensile."

Art. 3

(Indennità di funzione del Vice Sindaco)

1. Ai Vice Sindaci è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari al 55 per cento dell'indennità attribuita al Sindaco, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2. Per il Vice Sindaco del Comune di Aosta la percentuale è pari a 80."

Art. 4

(Indennità di funzione degli assessori comunali)

1. Agli assessori è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari al 40 per cento dell'indennità attribuita al Sindaco, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2. Per gli assessori del Comune di Aosta la percentuale è pari a 75.
2. All'assessore che sia stato individuato dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 30ter, comma 4, della l.r. 54/1998, per assumere le funzioni di Vice Sindaco spetta l'indennità di funzione attribuita al Vice Sindaco, sia in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vice Sindaco eletto, sia nel caso in cui quest'ultimo assuma la carica di Sindaco, ai sensi dell'articolo 30ter, comma 1, della l.r. 54/1998."

Art. 5

(Gettoni di presenza dei consiglieri comunali)

1. Ai consiglieri, esclusi quelli del Comune di Aosta, è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione a ogni seduta del Consiglio comunale, il cui ammontare lordo è pari al 5 per cento dell'indennità attribuita al Sindaco, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2."

...

Art. 7bis

(Rinuncia o riduzione)

1. Il Sindaco, il Vice Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale, gli assessori e i consiglieri possono rinunciare all'indennità di funzione o ai gettoni di presenza, ovvero ridurre il relativo importo, con apposita dichiarazione da trasmettere al Consiglio comunale.

RILEVATO che ai fini della determinazione dei compensi dei nuovi amministratori si rammenta che la l.r. 4/2015, come modificata dall'art. 4 della l.r. 4/2025, prevede, all'art. 1bis, che i compensi degli amministratori locali siano diversificati sulla base della fascia di appartenenza del singolo Comune e determinati in base ai valori percentuali definiti con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 48/1995, per l'anno in cui avviene l'elezione degli organi, come riportati nel seguente prospetto, al fine di tenere maggiormente conto della specificità dei singoli enti, anziché del solo parametro riferito alla popolazione residente (come, peraltro, previsto anche per la determinazione del numero degli assessori);

- Fasce di Comuni con valore percentuale ¹	- Indennità di funzione del Sindaco		- - Diaria del Sindaco
	- Importo base	- Importo aumentato del 20% (facoltativo)	
da 2,001 a 3	- € 3.190,00	- € 3.828,00	- € 800,00
Nota: ¹ Valore percentuale definito con la deliberazione della Giunta regionale per la determinazione dei trasferimenti finanziari da attribuire ai Comuni, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 48/1995, per l'anno in cui avviene l'elezione degli organi (vedasi l'Allegato 3 alla DGR n. 196 del 3 marzo 2025, consultabile sul sito Internet della Regione nel canale tematico "Enti Locali" all'indirizzo https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=6753).			

RICORDATO che, se il numero dei componenti della Giunta è incrementato ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 22 della l.r. 54/1998, la deliberazione consiliare di rideterminazione dei compensi deve contenere l'attestazione del revisore circa il rispetto del principio di invarianza della spesa;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 196 del 3 marzo 2025 ad oggetto "*Ripartizione, ai sensi della l.r. 48/1995, dei trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione a favore dei Comuni relativi all'anno 2025. Definizione, nell'ambito della regolazione contabile del recupero della compartecipazione al contributo per il risanamento della finanza pubblica dell'anno 2025, della data entro la quale i Comuni devono provvedere al rimborso diretto. Prenotazione di spesa.*" dalla quale risulta che il valore percentuale definito con la deliberazione della Giunta regionale per la determinazione dei trasferimenti finanziari da attribuire ai Comuni, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 48/1995, per l'anno in cui avviene l'elezione degli organi, riportato nell'Allegato 3 alla DGR n. 196 del 3 marzo 2025, consultabile sul sito Internet della Regione nel canale tematico "Enti Locali" all'indirizzo https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=6753), ultima colonna, che il parametro oggettivo per il trasferimento anno 2025 al Comune di Saint-Christophe è pari al 2,760%;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 41 del 16 ottobre 2025 avente ad oggetto "ESAME DELLA CONDIZIONE E CONVALIDA DEI PROCLAMATI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO, DI VICE SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.4/1995 ARTT. 9, C. 1 E 2, 14 BIS, 15 E 16, DEL D. LGS. 235/2012 ART.10 E DELLA LEGGE REGIONALE N. 54/1998 ART. 30 BIS.";

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 44 del 16 ottobre 2025 avente ad oggetto "NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE." con la quale è stata nominata la Giunta comunale e **sulla quale si è espresso con parere il revisore dei conti**;

PRESO ATTO, quindi, che la Giunta Comunale risulta pertanto così composta:

Sindaco: CHENEY Paolo

Vice Sindaco: GIACHINO Corrado Domenico

Assessori:

1. BARMASSE Dino;
2. CASOLA Davide;
3. GERBORE Giulia;
4. MARTINI Massimo;
5. VIGLINO Cristina Roberta;

VISTI gli ulteriori articoli della l.r. n. 4/2015, in particolare:

- l'art. 3 che attribuisce al Vice Sindaco l'indennità mensile lorda di funzione pari al 55% dell'indennità attribuita al Sindaco;
- l'art. 4, comma 1, che attribuisce agli Assessori dei comuni l'indennità mensile lorda di funzione pari al 40% dell'indennità attribuita al Sindaco;
- l'art. 5 che attribuisce ai Consiglieri un gettone di presenza per la partecipazione a ogni seduta del Consiglio comunale di valore lordo pari al 5% dell'indennità attribuita al Sindaco;

- l'art. 7bis che stabilisce che il Sindaco, il Vice Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali possano rinunciare all'indennità di funzione o ai gettoni di presenza, ovvero ridurne l'importo, con apposita dichiarazione da trasmettere al Consiglio comunale;

DATO ATTO che con la deliberazione consiliare n. 44 del 16 ottobre 2025 la composizione della giunta è stata determinata in 5 componenti e che pertanto deve essere garantita l'invarianza della spesa ai sensi dell'art. 22 rubricato (Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale), comma 2, primo periodo che stabilisce "Con l'atto di nomina della Giunta, il numero di assessori stabilito ai sensi del comma 1 può essere incrementato di una unità. Con il medesimo atto di nomina, il numero di assessori può essere aumentato di una ulteriore unità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, come attestato dall'organo di revisione economico-finanziaria.";

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 47 del 16/10/2025 avente ad oggetto "RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI" nella quale, tra l'altro il Sindaco ha proposto di applicare l'aumento previsto dal comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 4/2015 sopra citata, e di applicare le indennità di funzione al Sindaco, al Vice Sindaco ed agli Assessori ed i gettoni di presenza ai Consiglieri nella misura stabilita dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, come modificata dalla l.r. 4/2025, pertanto l'indennità del Sindaco sarà pari a $(3.190,00+20\% \times 3.190,00) = € 3.828,00$; ha inoltre proposto che, al fine della garanzia dell'invarianza della spesa relativa al 5° assessore venga effettuata la **rimodulazione proporzionale** delle indennità della Giunta tra i suoi componenti ai sensi dell'art. 22 rubricato (Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale), comma 2, secondo periodo che stabilisce "Per garantire l'invarianza della spesa, possono essere rideterminate le indennità di tutti i componenti della Giunta, senza considerare gli oneri derivanti dai permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui alle disposizioni contenute nella parte I, titolo III, capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).";

PRESO ATTO che la spesa relativa alla Giunta con 4 assessori, su cui deve essere calcolata l'invarianza della spesa, sarebbe pari a:

	INDENNITA'	N. assessori	IMPORTO ANNUO
SINDACO	3.828,00		45.936,00
VICE SINDACO	2.105,40		25.264,80
ASSESSORI	1.531,20	4	73.497,60
SPESA ANNUA DA GARANTIRE CON INVARIANZA			144.698,40

DATO ATTO che la **rimodulazione proporzionale** delle indennità della Giunta tra i suoi componenti, garantendo l'invarianza della spesa porta alla definizione delle seguenti indennità:

INDENNITA' RIDETERMINATE PER GARANTIRE INVARIANZA			
	INDENNITA'	N. assessori	IMPORTO ANNUO
SINDACO	3.396,68		40.760,11
VICE SINDACO	1.868,17		22.418,06
ASSESSORI	1.358,67	5	81.520,23
SPESA ANNUA CON ASSESSORE AGGIUNTO CON RISPETTO INVARIANZA DELLA SPESA			144.698,40

CONSIDERATO alla luce di quanto sopra esposto che le indennità di funzione attribuibili al Sindaco, al Vice sindaco ed agli Assessori comunali ed i gettoni di presenza ai consiglieri comunali risultano essere i seguenti:

INDENNITA' DI FUNZIONE	IMPORTO MENSILE LORDO	IMPORTO DIARIA MENSILE	TOTALE LORDO
SINDACO	€ 3.396,68	€ 800,00	€ 4.196,68

INDENNITA' DI FUNZIONE	IMPORTO MENSILE LORDO	IMPORTO DIARIA MENSILE	TOTALE LORDO
VICE SINDACO (€ 3.396,68 * 55%)	€ 1.868,17	==	€ 1.868,17
ASSESSORI: a testa (€ 3.396,68 * 40%) = € 1.358,67 complessivamente € 1.358,67 x 5 = 3.828,00 spesa massima con rispetto invarianza di spesa ex art. 22 comma 1 <i>ter</i> L.R. 54/98	€ 1.358,67 x 5	==	€ 81.520,23
CONSIGLIERI (gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio Comunale € 3.828,00* 5%)	€ 191,40	==	€ 191,40

IL SINDACO dichiara aperta la discussione;

VISTA l'attestazione di invarianza della spesa conseguente alla nomina di numero cinque assessori come previsto dallo statuto comunale rilasciata in data 10 ottobre 2025 dall'organo di revisione economico-finanziaria Dott. Michele Giovinazzo ai sensi dell'art. 22, comma 1*ter*, della L.R. 54/1998 ed acquisita agli atti con prot. n. 12475 in data 10 ottobre 2025;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno n. 2186 del 24 marzo 1986 la quale rammenta, suffragata la dottrina e giurisprudenza, che in ordine alla deliberazione dell'indennità di carica non sussiste l'obbligo dell'astensione del beneficiario dell'indennità stessa per la discussione e la votazione;

RAMMENTATO che l'art. 26 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (*Misure di razionalizzazione per la finanza pubblica*) ha soppresso i regimi fiscali particolari concernenti le indennità spettanti ai titolari di cariche elettive e che pertanto dette indennità sono assoggettate all'IRPEF, nonché ad addizionale IRPEF nella misura del 100%;

RICHIAMATO l'art. 13 della l.r. 4 settembre 2001, n. 23 (*Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17*) che regolamenta in modo esplicito il divieto di cumulo delle indennità degli amministratori con più cariche elettive;

UDITO il Sindaco dare la parola all'Assessore competente, Casola Davide;

UDITO l'Assessore competente, Casola Davide, illustrare le motivazioni della presente deliberazione;

VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49bis, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*", nonché ai sensi dell'art. 19-ter, comma 4 dello Statuto comunale reso dal Segretario;

VISTO il parere in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile dell'Ufficio finanziario e contabile ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e dell'art. 5, comma 1, lettera B) del regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario in ordine alla legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante "*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*" e dell'art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*";

PROCEDUTOSI con votazione palese espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti n.

Consiglieri votanti n.

VOTI favorevoli n.

VOTI contrari: n

ASTENUTI n

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse si intendono tutte richiamate e costituenti parte integrante della presente deliberazione;

DI DARE ATTO che con la deliberazione consiliare n. 47 del 16/10/2025 avente ad oggetto "RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI", tra l'altro, il Sindaco ha proposto di applicare l'aumento previsto dal comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 4/2015 sopra citata, e di applicare le indennità di funzione al Sindaco, al Vice Sindaco ed agli Assessori ed i gettoni di presenza ai Consiglieri nella misura stabilita dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, come modificata dalla l.r. 4/2025, pertanto l'indennità del Sindaco sarà pari a $(3.190,00 + 20\% \times 3.190,00) = € 3.828,00$; ha inoltre proposto che, al fine della garanzia dell'invarianza della spesa relativa al 5° assessore venga effettuata la rimodulazione proporzionale delle indennità della Giunta tra i suoi componenti ai sensi dell'art. 22 rubricato (Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale), comma 2, secondo periodo che stabilisce "Per garantire l'invarianza della spesa, possono essere rideterminate le indennità di tutti i componenti della Giunta, senza considerare gli oneri derivanti dai permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui alle disposizioni contenute nella parte I, titolo III, capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).";

DI DARE ATTO che con la deliberazione consiliare n. 44 del 16 ottobre 2025 la composizione della giunta è stata determinata in 5 componenti e che pertanto deve essere garantita l'invarianza della spesa ai sensi dell'art. 22 rubricato (Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale), comma 2, primo periodo che stabilisce "Con l'atto di nomina della Giunta, il numero di assessori stabilito ai sensi del comma 1 può essere incrementato di una unità. Con il medesimo atto di nomina, il numero di assessori può essere aumentato di una ulteriore unità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, come attestato dall'organo di revisione economico-finanziaria.";

DI DARE ATTO che la spesa relativa alla Giunta con 4 assessori, su cui deve essere calcolata l'invarianza della spesa, sarebbe pari a:

	INDENNITA'	N. assessori	IMPORTO ANNUO
SINDACO	3.828,00		45.936,00
VICE SINDACO	2.105,40		25.264,80
ASSESSORI	1.531,20	4	73.497,60
SPESA ANNUA DA GARANTIRE CON INVARIANZA			144.698,40

DI DARE ATTO che la **rimodulazione proporzionale** delle indennità della Giunta tra i suoi componenti, garantendo l'invarianza della spesa porta alla definizione delle seguenti indennità:

INDENNITA' RIDETERMINE PER GARANTIRE INVARIANZA			
	INDENNITA'	N. assessori	IMPORTO ANNUO
SINDACO	3.396,68		40.760,11
VICE SINDACO	1.868,17		22.418,06
ASSESSORI	1.358,67	5	81.520,23
SPESA ANNUA CON ASSESSORE AGGIUNTO CON RISPETTO INVARIANZA DELLA SPESA			144.698,40

DI DETERMINARE, per l'anno 2026, alla luce di quanto sopra esposto, che le indennità di funzione attribuibili al Sindaco, al Vice sindaco ed agli assessori comunali ed i gettoni di presenza ai consiglieri comunali siano i seguenti:

INDENNITA' DI FUNZIONE	IMPORTO MENSILE LORDO	IMPORTO DIARIA MENSILE	TOTALE LORDO
SINDACO	€ 3.396,68	€ 800,00	€ 4.196,68
VICE SINDACO (€ 3.396,68 * 55%)	€ 1.868,17	==	€ 1.868,17
ASSESSORI: a testa (€ 3.396,68 * 40%) = € 1.358,67 complessivamente € 1.358,67 x 5 = 3.828,00 spesa massima con rispetto invarianza di spesa ex art. 22 comma 1 ter L.R. 54/98	€ 1.358,67 x 5	==	€ 81.520,23
CONSIGLIERI (gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio Comunale € 3.828,00* 5%)	€ 191,40	==	€ 191,40

DI DETERMINARE i gettoni di presenza a favore dei membri della commissione edilizia per l'anno 2026:

INDENNITA' DI FUNZIONE	IMPORTO MENSILE LORDO	IMPORTO DIARIA MENSILE	TOTALE LORDO
MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	€ 65,00	==	€ 65,00

DI DARE ATTO che al Sindaco, al Vicesindaco e agli Assessori, cui viene corrisposta l'indennità di carica, non è dovuto alcun gettone di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali;

DI STABILIRE che al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori l'indennità di carica venga corrisposta mensilmente;

DI DARE ATTO che ogni provvedimento conseguente l'adozione della presente deliberazione verrà assunto dal responsabile del servizio interessato;

DI DARE ATTO, altresì, che per quanto riguarda l'aspetto fiscale si applica l'art. 26 della legge 724/1994;

DI DARE ATTO, altresì, che la spesa complessiva relativa all'indennità da attribuire ai cinque Assessori rispetta il limite stabilito dall'art. 22, comma *1ter* della L.R. 54/1998 come risulta attestato dall'organo di revisione economico – finanziaria Dott. Michele Giovinazzo, con nota in data 10 ottobre 2025, acquisita agli atti con prot. n. 12475 del 10 ottobre 2025;

DI PUBBLICARE copia della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Trasparenza".